

FORNITURA DI POLICLORURO DI ALLUMINIO IN SOLUZIONE PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE IN GESTIONE A SICILIACQUE S.P.A.

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1

Forma oggetto della fornitura il reagente chimico policloruro di alluminio solfato ad alta basicità in soluzione.

Le caratteristiche del prodotto sono di seguito elencate:

- Titolo di Al_2O_3 non inferiore a 9,0% p/p
- Basicità non inferiore a 66%

Per tutto quanto non espressamente riportato si rimanda alla norma UNI EN883 e s.m.i..

Art. 2

Per ogni singola consegna Siciliacque S.p.A. si riserva la verifica del peso pieno-vuoto nonché la verifica della corrispondenza del prodotto consegnato alle specifiche riportate sulla scheda tecnica, prodotta in sede di gara, previo prelievo, in contraddittorio, di campione dal mezzo di trasporto.

Inoltre, al fine di prevenire effetti negativi sul trattamento delle acque a causa di decadimenti nelle prestazioni del prodotto fornito, il committente verificherà il rispetto degli standard qualitativi mediante continue prove in jar-test ed analisi di laboratorio.

Qualora nel dosaggio specifico praticato negli impianti (espresso in mg di prodotto dosati in ogni litro di acqua grezza) per il mantenimento dei parametri imposti dal D.Lgs. 31/2001 si dovesse riscontrare uno scostamento che superi del 25% i valori standard praticati in impianto, Siciliacque S.p.A. si riserverà il diritto di applicare una riduzione di prezzo pari al 50% dell'importo unitario di fornitura nonché il diritto di rivalersi sul fornitore per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o arrecato a terzi.

Valgano i seguenti parametri di riferimento:

Pot. Ancipa e Blufi

NTU (torbidità acqua grezza)	10	20	30	40	50	60	70	100	120	300
mg/l	15	25	32	38	45	50	55	60	65	75

Pot. Fanaco, Sambuca e Gela

NTU (torbidità acqua grezza)	5	10	15	20	25	30
mg/l	20	30	33	38	40	45

Art. 3

Il quantitativo complessivo annuo stimato della fornitura è di kg 1.800.000.

Le consegne saranno frazionate per tempistiche e destinazioni nei siti sotto elencati e per i quantitativi, puramente indicativi, previsti annualmente:



a) Potabilizzatore Ancipa – Comune di Troina (EN)	kg	800.000
b) Potabilizzatore Fanaco – Comune di Cammarata (AG)	kg	380.000
c) Potabilizzatore Sambuca – Comune di Sambuca di Sicilia (AG)	kg	320.000
d) Potabilizzatore Gela – Comune di Gela (CL)	kg	120.000
e) Potabilizzatore Blufi – Comune di Resuttano (CL)	kg	180.000

Siciliacque si riserva la facoltà di indicare, in fase di esecuzione del contratto, ulteriori siti presso i quali effettuare le consegne di policloruro di alluminio. Relativamente agli impianti di potabilizzazione Sambuca e Blufi, la frequenza delle forniture sarà di norma quindicinale, mentre per l'impianto di potabilizzazione del Fanaco tale frequenza potrà essere, oltre che quindicinale, anche settimanale e, comunque, in funzione alle esigenze di esercizio che di volta in volta dovessero presentarsi nei citati impianti.

Negli impianti ove non esiste la possibilità di stoccaggio o per esigenze non prevedibili, Siciliacque S.p.A. potrà eccezionalmente richiedere la fornitura in cisternette da 1000 litri senza aggravio d'oneri. Infine, per l'impianto di Gela saranno previste consegne da 15.000 kg senza aggravio d'oneri.

Art. 4

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, tramite la presenza di un idoneo mezzo di travaso, al caricamento del prodotto nei serbatoi di stoccaggio presenti presso i potabilizzatori, e dovrà altresì osservare ed attuare tutte le procedure di sicurezza atte a prevenire sversamenti del prodotto stesso.

I danni eventualmente derivanti da incaute operazioni del personale della Ditta aggiudicatrice durante le operazioni di trasporto e travaso del reagente chimico, saranno a totale carico della stessa Ditta.

Art. 5

La consegna del prodotto, secondo quanto previsto dal precedente art. 3, dovrà avvenire non oltre le novantasei ore dal preavviso scritto da parte di Siciliacque S.p.A., festivi esclusi.

Art. 6

I termini e le modalità prescritte nei superiori art. 3) e 5) si intendono essenziali e vincolanti. Pertanto, non sarà ammesso alcun ritardo senza consenso scritto di Siciliacque da formalizzarsi esclusivamente mediante apposita modifica d'ordine.

In caso di inadempienza da parte del Ditta aggiudicataria anche ad una sola delle prescrizioni degli stessi artt. 3) e 5), Siciliacque applicherà una penale nella misura di € 200,00 (euroduecento//00) per giorno di ritardo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno provocato. La penale di cui sopra non sarà applicata nel caso in cui il ritardo fosse determinato da cause di forza maggiore, ivi compresi scioperi a carattere nazionale, debitamente comprovate e tempestivamente segnalate a Siciliacque entro e non oltre 3 gg. dal loro verificarsi.

Art. 7

Ogni onere per il trasporto del prodotto, con qualunque mezzo venga effettuato, sarà a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 8

Ogni fine mese, sarà emessa apposita fattura riferita all'effettiva quantità di policloruro di alluminio solfato fornito. La corresponsione dell'importo di ogni fattura avverrà, tramite bonifico bancario, a 60 giorni d.f.f.m. In caso di ritardo del pagamento oltre il termine sopra indicato, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi nella modalità prevista per legge con l'applicazione dei seguenti tassi di mora: BCE+3,0%.

Art. 9

L'importo posto a base d'asta è di € 468.000,00 ed il prezzo unitario contrattuale di €/kg 0,260, al lordo del ribasso, deve intendersi fisso ed invariabile per tutto il periodo di validità del contratto di fornitura, indipendente da qualsiasi variazione di costo, sia dei materiali e delle materie prime che della manodopera, che si possa verificare durante l'esecuzione della fornitura e ciò anche in espressa deroga a quanto stabilito dall'Art. 1664 del C.C..

Art. 10

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto di cessione. E' vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano state preventivamente accettate da Siciliacque S.p.A..

Art. 11

Siciliacque si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione all'oggetto contrattuale fino alla concorrenza del 20% in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto.

Art. 12

All'atto di sottoscrizione del contratto, il Fornitore dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, mediante polizza assicurativa, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza alle obbligazioni stesse. Detta polizza avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e rimarrà valida per un anno a partire da tale data.

Siciliacque può richiedere al Fornitore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore. La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Siciliacque.

Prima della sottoscrizione del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà produrre apposita polizza assicurativa R.C.T., con adeguata copertura contro i danni provocati a persone o cose di Siciliacque o di terzi soggetti derivanti dallo svolgimento dell'attività, con massimale assicurato non inferiore a € 1.000.000,00.

Art. 13

Il contratto avrà la durata di un anno ovvero sino all'esaurimento dell'importo previsto.

Art. 14

Siciliacque ha la facoltà di dichiarare la risoluzione anticipata del contratto, previa comunicazione scritta mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

1. frode nell'esecuzione della fornitura;
2. inadempimenti alle disposizioni previste, con particolare riguardo ai tempi di esecuzione della fornitura;
3. manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
4. sospensione della fornitura, da parte del Fornitore, senza giustificato motivo;
5. rallentamento della consegna del prodotto senza giustificato motivo;
6. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione, anche parziale del contratto;
7. fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono lo svolgimento dell'attività e delle prestazioni.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dei maggior danni.

Art. 15

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo o di eventuale registrazione del contratto, saranno a carico della Ditta aggiudicataria. Saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese ed gli oneri derivanti dallo svolgimento della fornitura richiesta.

Art. 16

Tutte le comunicazioni fra le parti inerenti il contratto dovranno essere trasmesse per iscritto. Eventuali modifiche del Contratto dovranno essere formulate consensualmente fra le parti e dovranno risultare per iscritto.

Art. 17

Il contratto dovrà prevedere l'individuazione del domicilio presso le rispettive sedi legali. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Art. 18

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali anagrafici e fiscali della ditta aggiudicataria acquisiti da Siciliacque, titolare del trattamento, vengono trattati in forma cartacea, informatica, telematica per esigenze contrattuali, di legge e per le esclusive esigenze concorsuali nonché per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto di appalto

L'appaltatore potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.vo n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione).